



Esente da imposta di bollo a norma dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (e successive modifiche e integrazioni)

Verbale dell'Assemblea straordinaria degli Associati dell'A.P.S. "Associazione Musicale Licabella" con sede a La Valletta Brianza, tenutasi l'8 aprile 2024.

In data 8 aprile 2024, alle ore 20.45 (venti e minuti quarantacinque), in modalità online al link <https://meet.google.com/iou-afgn-vdx>, secondo l'indicazione di cui all'art. 73, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche, si è riunita l'Assemblea degli Associati, in seduta straordinaria, per discutere sul seguente

Ordine del giorno

• APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Preliminarmente, in relazione alla modalità di riunione in videoconferenza su piattaforma Google Meet della presente Assemblea, si fa constatare quanto segue:

a) l'identificazione dei partecipanti è stata operata dall'amministratore della riunione online sulla piattaforma Google Meet, codice iou-afgn-vdx, signora Mariachiara Riva, Segretaria del Consiglio Direttivo, tramite accettazione delle rispettive richieste di accesso di ogni singolo partecipante;

b) la legittimazione ad intervenire in Assemblea di ogni singolo partecipante, per sé e quale eventuale portatore di deleghe, è stata verificata, su espressa precedente indicazione del Presidente, dalla stessa signora Mariachiara Riva, unitamente all'Associata Linda Cogliati.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 10, numero 2), dello Statuto dell'Associazione, il Presidente, signora Riva Laura.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata a norma del richiamato art. 10), comma 2), dello Statuto dell'Associazione, a seguito della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno 23 marzo 2024, con invio telematico in data 30 marzo 2024 a tutti gli Associati, le cui ricevute di ricevimento sono conservate su supporto informatico nella disponibilità dell'Associazione; la convocazione per posta elettronica con relativo Ordine del Giorno qui si allega sotto la lettera A), debitamente sottoscritta dal Presidente e dalla Segretaria della riunione, scelta come in appresso:
- che sono presenti, personalmente o per delega (conservate anch'esse agli atti) numero 54 (cinquantaquattro) Associati dei 63 (sessantatre) Associati iscritti nel libro dei Soci, come da relativo Foglio presenze che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dalla Segretaria, qui si allega sotto la lettera B);
- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Accertata precedentemente, come sopra precisato, la legittimazione degli intervenuti, dichiara quindi l'Assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del giorno e, prima di passare alla trattazione di quanto previsto dal medesimo, propone all'Assemblea di nominare quale Segretaria, per la verbalizzazione della riunione, la signora Mariachiara Riva, avendo avuto previamente disponibilità a tal fine dalla medesima; l'Assemblea, all'unanimità, approva.

Il Presidente invita quindi il Tesoriere, signora Lara Spreafico, che se ne è occupata in particolare avendo gestito personalmente i contatti con l'ufficio di consulenza delle Associazioni del Terzo Settore di Lecco, ad illustrare gli articoli dello statuto oggetto di modifica. Il testo in bozza, che riporta le aggiunte evidenziate in colore giallo è allegato sotto la lettera C). In particolare, sono stati modificati l'articolo 3, 4, 10 e 16. L'art. 3 riporta la seguente aggiunta: *"Inoltre l'ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA – APS" potrà' altresì' svolgere, anche se saltuariamente, non risultando quelle di seguito indicate le proprie attività ordinarie, attività' di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art.5 comma 1 lett. u) del D. Lgs 117/2017)."* L'art. 4 riporta la seguente aggiunta: *"L'Associazione potrà decidere, nell'ambito dello svolgimento dell'attività concertistica e musicale, di sostenere economicamente altri soggetti operanti sul territorio che curino l'interesse generale del territorio medesimo."* Gli articoli 10 e 16, che regolano rispettivamente l'attività dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, riportano entrambi la seguente aggiunta: *"può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno."*

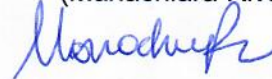
Segue richiesta di delucidazioni e chiarimenti da parte di alcuni Associati, prontamente forniti dal Tesoriere e dei quali i richiedenti si dichiarano pienamente soddisfatti. Come modalità di votazione il Presidente propone quindi che prendano la parola gli Associati che non ritengono di approvare le modifiche proposte ed illustrate all'Assemblea. Lasciato trascorrere un minuto, senza che nessuno sia intervenuto per dichiararsi contrario all'approvazione o astenersi, le modifiche proposte vengono pertanto approvate all'unanimità. Si procede quindi all'aggiornamento dello statuto, che viene allegato nella sua versione aggiornata e con evidenziazione delle aggiunte sotto la lettera D).

In chiusura, nessuno chiedendo più la parola, il Presidente, alle ore 21.15 (ventuno e minuti dieci) dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
(Laura Riva)



La Segretaria
(Mariachiara Riva)



AGENZIA DELLE ENTRATE	
D.P. LECCO - U.T. MERATE	
REGISTRATO IN DATA.....	17 APR. 2024
SERIE <u>3</u>	N. <u>141</u>
CON PAGAMENTO EURO.....	<u>200,00</u>
Per delega del Direttore Provinciale	

IL Funzionario
Chiara VOLPI
Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO dell'Ente del Terzo Settore "ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA - APS"

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 2 - Statuto e Regolamento

Titolo II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Finalità e attività di interesse generale

Articolo 4 - Finalità specifiche

Titolo III - GLI ASSOCIATI

Articolo 5 - Soci

Articolo 6 - Ammissione

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

Articolo 8 - Decadenza

Titolo IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - Organi sociali e cariche elettive

Articolo 10 - L'Assemblea degli Associati

Articolo 11 - L'Assemblea ordinaria

Articolo 12 - Prerogative dell'Assemblea ordinaria

Articolo 13 - L'Assemblea straordinaria

Articolo 14 - Materie di competenza dell'Assemblea straordinaria

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

Articolo 16 - Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

Articolo 17 - Poteri del Consiglio Direttivo

Articolo 18 - Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Articolo 19 - Il Presidente e il Vice-presidente

Articolo 20 - Il Tesoriere

Articolo 21 - Il Segretario

Titolo V - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22 - Patrimonio sociale

Articolo 23 - Entrate

Articolo 24 - Esercizio sociale

Titolo VI - NORME FINALI

Articolo 25 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Articolo 26 - Norme finali





Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Denominazione - Sede - Durata

1) E' costituita, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata **"ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA - APS"**, nella forma di associazione non riconosciuta, più avanti chiamata per brevità Associazione, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (e successive modifiche e integrazioni, indicato anche come Codice del Terzo Settore o, in breve, CTS), della normativa regionale in materia (ove applicabile) e del Codice Civile (con espresso richiamo degli artt. 36 e seguenti).

2) L'Associazione ha sede legale in **LA VALLETTA BRIANZA (LC) 23888**.

L'Associazione può costituire sedi o uffici secondari; il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può perciò essere deliberato dall'Organo Amministrativo.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2. Statuto e Regolamento

1) L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza di diritti e pari opportunità di tutti gli Associati, le cui previsioni si collocano all'interno del quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 117/2017 (e successive modifiche e integrazioni) e dalle relative norme di attuazione, dalla normativa regionale in materia (ove applicabile), nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2) Ad integrazione dello stesso, per disciplinare ulteriori aspetti relativi all'organizzazione dell'Associazione e delle sue attività che si ritenesse opportuno regolare in maniera più analitica di quanto non risulti dallo Statuto, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di procedere - anche su richiesta dell'Assemblea - a redigere un Regolamento interno, che dovrà essere approvato dalla prima Assemblea ordinaria utile.

Titolo II - FINALITA' DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 3. Finalità e attività di interesse generale

1) L'"ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA - APS", laica ed apartitica, si propone quale centro di aggregazione sociale e punto di riferimento culturale per la ricerca, in forma collettiva, del benessere individuale di cui la dimensione musicale è portatrice, quale linguaggio universale da sempre in grado di arrivare dritto al cuore dell'uomo, dando voce ad ogni suo sentimento. Tale stato di benessere, che ha evidenti ricadute di carattere sociale, assume carattere di notevole spessore e continuità attraverso la pratica corale, le cui implicazioni di natura pedagogica precedono addirittura i valori artistici in senso stretto, a loro volta oggetto di una attenta ricerca di carattere musicale e - più in generale - culturale, in un chiaro contesto civico e solidaristico che si riverbera sui fruitori del risultato finale dell'attività del coro, nelle esibizioni per il pubblico.

2) Per raggiungere le finalità generali di cui sopra l'"ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA - APS" esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Le attività di interesse generale di cui sopra che l'Associazione intende svolgere, senza alcun scopo di lucro, a favore degli Associati, dei loro familiari e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono le seguenti:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (art.5, comma 1, lettera "i", D.Lgs. 117/2017).

Le attività di cui sopra verranno realizzate prevalentemente nell'ambito della dimensione musicale in senso lato, ivi comprese le relative implicazioni terapeutiche.

In particolare, all'interno dell'"universo" della musica, l'Associazione riconosce nel fenomeno corale, in considerazione della sua altissima valenza formativa, almeno pari a quella artistica, in relazione alle peculiari componenti pedagogiche e culturali che vengono attivate nel "fare coro", una funzione di educazione alla migliore socialità di assoluto rilievo e di notevole importanza per uno sviluppo armonico dell'individuo e per la sua promozione sociale.

Inoltre l'"ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA - APS" potrà altresì svolgere, anche se saltuariamente, non risultando quelle di seguito indicate le proprie attività ordinarie, attività di beneficenza,

sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett. u) del D. Lgs 117/2017).

Art. 4. Finalità specifiche

1) L'Associazione intende perseguire nello specifico le attività di interesse generale di cui all'art. 3 come segue:

- a) promuovere, incrementare e diffondere l'attività corale nel contesto territoriale e socio- culturale, privilegiando la coralità infantile, anche con il diretto coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche in appositi progetti;
- b) promuovere, incrementare e diffondere l'attività musicale nel contesto territoriale e socio-culturale, anche in un'ottica di "contaminazione" ed interazione con altre manifestazioni artistiche, oltre che come possibile risposta a varie manifestazioni di disagio, da quello giovanile, a quello sociale, a quello della disabilità;
- c) promuovere la cultura corale nel suo complesso, attraverso ogni forma di divulgazione ed in particolar modo attraverso l'incisione di audio-visivi e l'educazione all'ascolto della musica corale, sia dal vivo che con strumenti tecnologici.

2) Per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui sopra l'Associazione potrà promuovere ogni altra attività utile ed opportuna, sia direttamente, sia attraverso la partecipazione - nelle forme che saranno ritenute più efficaci, ed in primis la collaborazione con altre realtà corali, musicali ed artistiche e lo stimolo nei confronti degli Enti pubblici - ad attività promosse o sostenute da terzi, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: iniziative culturali, formative e di spettacolo; organizzazione di corsi (prevalentemente corali o per la miglior formazione dei coristi) e stages intensivi, anche a carattere residenziale; organizzazione di rassegne, festival, concorsi, laboratori, che abbiano attinenza con la dimensione musicale in senso lato e, in particolar modo, con l'attività corale.

3) L'Associazione potrà decidere, nell'ambito dello svolgimento dell'attività concertistica e musicale, di sostenere economicamente altri soggetti operanti sul territorio che curino l'interesse generale del territorio medesimo.

4) L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Titolo III - GLI ASSOCIATI

Art. 5. Soci

1) Possono diventare Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a realizzarli, prestando principalmente la propria attività personale, di norma spontanea e gratuita, comunque coordinata con le finalità specifiche dell'Associazione, senza alcun fine di lucro. In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati nei rapporti con l'Associazione da uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

2) L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

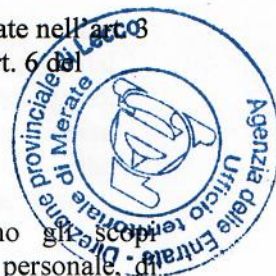
3) L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati, favorendo un miglior coinvolgimento sociale dei medesimi; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall'Associazione.

Art. 6. Ammissione

1) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta, per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

2) Il richiedente, con la presentazione della domanda di ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, il Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa. Si impegna, inoltre, ad aderire agli scopi statutari e a contribuire alla loro realizzazione, anche con la propria partecipazione attiva - secondo le attitudini personali e compatibilmente con la sua disponibilità di tempo - alla vita organizzativa dell'Associazione.

3) Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'aspirante socio specificandone i motivi, entro 90 giorni. In tale ultima ipotesi l'aspirante socio potrà presentare al Presidente del Consiglio Direttivo ulteriore richiesta scritta che la domanda di ammissione venga riesaminata e valutata



dalla prima Assemblea ordinaria utile, da convocarsi comunque con le modalità ed entro i termini indicati al successivo art. 8, comma 3, seconda parte.

Art. 7. Diritti e doveri dei Soci

1) Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti - se maggiorenni - alle cariche sociali.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

2) I Soci hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'Associazione.

3) I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno ed il dovere di svolgere le mansioni e di portare a termine gli incarichi loro affidati - e dai medesimi accettati - dagli organi dell'Associazione.

4) Le prestazioni fornite dagli Associati sono prevalentemente gratuite; sono previsti eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, autorizzate preventivamente e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5) L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, sia assumendo lavoratori dipendenti, sia avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri Associati.

Art. 8. Decadenza

1) La qualità di Socio si perde (oltre che per mancato rinnovo del versamento della quota associativa annuale, che costituisce causa di decadenza automatica, senza necessità di formalità alcuna):

- per decesso;
- per recesso volontario, senza oneri a carico del Socio;
- per esclusione.

2) Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o del Regolamento interno, oppure che senza motivata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, contravvenendo agli impegni presi nei confronti dell'Associazione.

3) La perdita della qualità di Socio nei primi due casi sopra indicati è verbalizzata, su richiesta scritta dei superstiti o dell'interessato, dal Consiglio Direttivo; nel terzo caso, invece, l'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria, convocata come infra specificato. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, presentando reclamo scritto - nel medesimo termine - al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve convocare - con le modalità e nei termini ordinari - l'Assemblea, entro i successivi 30 giorni.

Titolo IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9. Organi sociali e cariche elettive

1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

2) Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 10. L'Assemblea degli Associati

1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da tutti i Soci.

2) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e di quello preventivo (o altro documento contabile previsto dalla normativa sul Terzo Settore o dalla legge), ed è presieduta dal Presidente in carica.

3) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

4) L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e in forma straordinaria, in relazione agli argomenti posti all'Ordine del giorno.



5) Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, deliberando il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata in ogni caso a distanza di almeno un giorno dalla prima.

6) Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate tramite qualsiasi mezzo con avviso di ricezione (posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R,...) da inviarsi a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

7) L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede delle convocazioni, oltre all'Ordine del giorno con i relativi punti su cui deliberare.

8) L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria

1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

2) Vighe il principio del voto singolo ai sensi dell'art. 2532, comma 2, Codice Civile. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.

3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

4) Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario (o altro documento contabile previsto dalla normativa sul Terzo Settore o dalla legge) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

5) Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

6) Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 12. Prerogative dell'Assemblea ordinaria

1) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti prerogative:

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo (o altro documento contabile previsto dalla normativa sul Terzo Settore o dalla legge);

- delibera il programma generale annuale di attività previste;

- procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

- delibera l'ammontare della quota associativa;

- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- decide sull'esclusione dei Soci ai sensi dell'art.8, n.3);

- discute e delibera su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Art. 13. L'Assemblea straordinaria

1) L'Assemblea si costituisce in forma straordinaria quando deve deliberare sulle materie di cui all'articolo seguente.

2) Il numero legale ed i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni sono parimenti indicati nell'articolo successivo.

Art. 14. Materie di competenza dell'Assemblea straordinaria

1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

2) Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e amministrazione dell'Associazione. E' composto da 5 a 7 membri, nominati tra i Soci dall'Assemblea; dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili, senza limiti di mandato.



2) Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3) Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 16. Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

2) La convocazione è fatta tramite qualsiasi mezzo con avviso di ricezione (posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R,...) almeno 5 giorni prima della riunione.

3) Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5) Le votazioni sono palesi, tranne che per le nomine o nei casi comunque riguardanti le persone.

6) Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17. Poteri del Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere, pertanto, ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice-presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Tesoriere e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Segretario e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone per l'esame dell'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione di missione (ossia la relazione sul programma annuale di attività); il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il preventivo per l'esercizio in corso (o le altre scritture contabili previste dalla normativa del Terzo Settore o dalla legge); la quota associativa annuale;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, delle sue attività e degli Organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei Soci come da art. 8, n.3).

Art. 18. Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1) In caso vengano a mancare in via definitiva uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti; allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

2) Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia ridotto a meno della metà dei componenti originari, esso non può operare e dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo completo delle cariche. Nelle more il Consiglio Direttivo rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione.

Art. 19. Il Presidente e il Vice-Presidente

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; ha l'uso della firma sociale e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

2) Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

3) Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.



4) Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci, con procura generale o speciale o - anche, ove d'uopo - semplice delega scritta.

5) In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

6) In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-presidente.

Art. 20. Il Tesoriere

1) Il Tesoriere gestisce entrate e uscite dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative, controlla l'attuabilità dei progetti di spesa inerenti l'esercizio finanziario e la tenuta della contabilità.

2) Il Tesoriere, sulla base delle indicazioni e delle delibere assunte dal Consiglio, predispone le scritture contabili indicate dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 (e successive modifiche e integrazioni) e in particolare, ricorrendo le condizioni previste dagli articoli sopra indicati, cura la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e di quello preventivo.

3) In considerazione dei compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, con facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, effettuare bonifici e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari, con firma libera e disgiunta dal Presidente.

Art. 21. Il Segretario

1) Il Segretario cura la verbalizzazione di quanto delibera il Consiglio e la tenuta dei Libri dell'Associazione.

Titolo V - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22. Patrimonio sociale

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, legati ed eredità;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23. Entrate

1) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- erogazioni liberali di soci e di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, a sostegno dell'attività svolta in relazione alle finalità istituzionali o finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo.

2) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24. Esercizio sociale

1) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione da parte della medesima:

- la relazione di missione (o relazione delle attività);

- il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti (o altro documento contabile previsto dalla normativa sul Terzo Settore o dalla legge);
- il preventivo per l'esercizio in corso.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Titolo VI - NORME FINALI

Art. 25. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto e delibera a' sensi dell'art.14, n.3).
- 2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. n.-117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
- 3) Il patrimonio devoluto non potrà, in alcun modo, essere distribuito tra i Soci.

Art. 26. Norma finale

- 1) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene qui espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

La Valletta Brianza, 8 aprile 2024

F.to Il Presidente (Riva Laura)

F.to La Segretaria (Mariachiara Riva)

